



Messaggio	Data	Ris. Mun	Dicastero
16/2014	19 settembre 2014	1818/22.9.2014	SICUREZZA PUBBLICA

Richiesta di attinenza comunale per la signora Polina Manuela

Signor Presidente,
signore Consiglieri comunali e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio, richiamato l'art. 17 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre 1994, sottoponiamo alla vostra cortese attenzione, per esame e approvazione, la domanda di naturalizzazione ordinaria presentata dalla signora Polina Manuela per la concessione della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale ticinese e dell'attinenza comunale di Rovio.

PREMESSA

Si espongono i principali riferimenti legali in materia.

L'articolo 38 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.) stabilisce che *“La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso”*.

A livello cantonale, l'articolo 11 della Costituzione cantonale (CC) prescrive che *“La cittadinanza comunale e quella cantonale sono conferite alle condizioni e nei modi fissati dalla legge. L'acquisizione della cittadinanza deve essere agevolata in particolare per coloro che risiedono nel Cantone dalla nascita”*.

Lo straniero può ottenere la cittadinanza svizzera, rispettivamente la cittadinanza del Cantone Ticino e l'attinenza comunale di un comune del Cantone se ossequia i seguenti requisiti:

1. aver risieduto in Svizzera durante dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda. Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte (articolo 15 cpv. 1 e 2 della Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera – LCit);
2. aver risieduto nel Cantone durante cinque anni (articolo 12 cpv. 1, lett. a) della Legge cantonale sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale – LCCit);
3. aver risieduto durante tre anni nel Comune nel quale è presentata la domanda, dei quali ininterrottamente gli ultimi due precedenti (articolo 13 LCCit);
4. soddisfare i seguenti requisiti di idoneità: essersi integrato nella comunità svizzera e familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri; conformarsi all'ordine giuridico svizzero (articolo 14 LCit);
5. se lo straniero si è integrato nella comunità ticinese e idoneo della concessione (articolo 14 LCCit).

Ricevuta la domanda, l'autorità comunale ne verifica la ricevibilità e, allo scopo di accertare l'idoneità del richiedente, procede ad un esame atto a dare un quadro

completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia. L'autorità comunale deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana, di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi come pure delle principali norme penali che sarà chiamato a rispettare ed in particolare di quelle relative all'integrità della persona, compreso il divieto di sottoporre bambine, adolescenti e donne a mutilazioni di organi genitali. Dall'accertamento (esame) è esonerato lo straniero che abbia frequentato la scuola media o superiore ticinese (articolo 16 LCCit). Tanto nell'esaminare, quanto nel decidere sull'idoneità del candidato, si deve tenere conto delle sue condizioni sociali e del suo grado d'istruzione. L'esito dell'esame si esprime con un giudizio complessivo di sufficienza o insufficienza; anche in caso di esito negativo, il municipio sottopone la domanda al legislativo comunale, a meno che il candidato non chieda espressamente di voler ripetere l'esame; il nuovo esame non può aver luogo prima che siano trascorsi sei mesi dal precedente (articolo 10 del Regolamento di applicazione della LCCit - RLCCit).

Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale. Se l'attinenza comunale è rifiutata la procedura ha termine (articolo 17 LCCit).

I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata. Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti: cittadinanza, durata della residenza, informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera (articolo 15c LcCit).

Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale, l'autorità comunale competente preleva una tassa che copra le spese causate (articoli 20 LCCit e 20 RLCCit).

Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato. Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata (articolo 15b LCCit). Contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato (articolo 41a LCCit).

MOTIVO DELLA DOMANDA

La candidata è nata e cresciuta in Svizzera, risiede nel nostro Comune dal 2005, trasferendosi da Monte Carasso. Dopo una vita spesa in territorio elvetico desidera poter avere i diritti civili. Per questo motivo ha ora deciso di chiedere la cittadinanza svizzera.

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' (ART. 16 LCCIT)

Il Municipio ha attentamente esaminato sia la domanda sia la documentazione prodotta e, per il tramite della Cancelleria comunale, ha svolto gli abituali accertamenti stabiliti dalla Legge applicabile in materia. A carico della richiedente non sono emersi elementi contrari alla concessione della cittadinanza svizzera.

Domiciliata a Rovio dal 1.11.2005 e ha sempre pagato regolarmente le imposte comunali.

Non risultano precedenti penali. Per quanto concerne i fatti di polizia si rimanda al formulario no. 4 dell'incarto.

Avendo completamente frequentato la formazione scolastica in Svizzera, la candidata è esonerata dall'esame (art. 16 cpv. 2 e 3 LCCit e 7 RLCCit).

Dagli accertamenti dell'idoneità previsti dalla Legge, l'Esecutivo ha rilevato una buona integrazione e familiarità con il modo di vita, gli usi e i costumi del nostro paese e ritiene pertanto la candidata integrata, ragione per cui nulla osta alla concessione della cittadinanza svizzera e quindi, dell'attinenza comunale di Rovio.

ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI

Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto per l'allestimento del preavviso alla Commissione delle Petizioni (artt. 56 cpv. 2) LOC e art. 10 RALOC).

Per la concessione dell'attinenza comunale è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (7) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

CONCLUSIONI


Nel presente messaggio non vengono riportati i dati personali contenuti nell'incarto del richiedente. La Commissione cantonale per la protezione dei dati ha infatti appurato che compete al solo Municipio esperire le indagini previste dalla procedura di naturalizzazione (art. 34 cpv. 4 LCCit e 4, 5, 6 RLCCit). L'Esecutivo deve indicare unicamente se i candidati sono integrati nella comunità ticinese e risultano idonei alla concessione della cittadinanza.

Visto l'esito positivo della fase istruttoria e per le ragioni fin qui indicate e tenendo a vostra disposizione l'intero incarto qualora vi occorressero ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. è concessa l'attinenza comunale di Rovio alla signora Polina Manuela, coniugata, cittadina italiana.

Con i migliori ossequi.

Il Sindaco:

Fausto Valsangiacomo

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

Angelo Russo

Commissione incaricata: (art. 10 cpv. 1 RALOC): petizioni.